# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4281

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# LABATE, BOLOGNESI, ZANOTTI, TURCO, DI SERIO D'ANTONA, BATTAGLIA, GIACCO, PETRELLA

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

Presentata il 16 settembre 2003

Onorevoli Colleghi! — I tatuaggi e i piercing, tecniche millenarie di decorazione del corpo umano, realizzate già nei secoli scorsi con prodotti e materiali coloranti naturali, sono tornati ad essere tecnica ornamentale in voga nel nostro tempo, soprattutto tra le giovani generazioni.

Tuttavia, la conoscenza approfondita delle metodiche, dell'uso dei materiali, delle tecniche di sterilizzazione ambientali e degli strumenti, non trova, nel nostro ordinamento, adeguata disciplina. Infatti, soprattutto nell'ultimo decennio, a seguito dell'affermarsi dei tatuaggi e dei *piercing*, abbiamo potuto constatare, in molti casi, un aumento delle affezioni allergiche e delle infezioni da virus dell'epatite B nonché, più volte, il manifestarsi di vere e

proprie patologie quali dermatiti da contatto, infezioni cicatriziali, eccetera.

Non sempre coloro che effettuano tatuaggi o *piercing* hanno conoscenze e formazione appropriate in ordine alla fisiologia del corpo umano e alle relative patologie; non sempre l'apprendimento delle tecniche di tatuaggio e *piercing* fa i conti con le norme igienico sanitarie, i processi di sterilizzazione degli strumenti, i potenziali effetti allergici e tossici di coloranti e metalli. Spesso le ragioni e i desideri della domanda si incontrano con un'offerta pseudo professionale, che offre prestazioni in luoghi inadatti, fuori da ogni norma a tutela di atti che si compiono sul corpo umano o su alcune sue parti.

La presente proposta di legge è volta a disciplinare questo settore tanto composito

e creativo quanto spesso lontano dalle norme a garanzia della salute e del consumatore.

Per questo con l'articolo 1 si definisce l'attività di tatuaggio e *piercing*.

Con l'articolo 2 lo Stato, attraverso linee guida dettate dal Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a disciplinare metodi e contenuti dell'attività, demandando alle regioni la definizione di appositi *iter* formativi, nonché l'emanazione di regolamenti sulle modalità attuative di tale attività, sull'osservanza di norme igienico

sanitarie, sulle quali possono e devono vigilare le aziende sanitarie locali e i comuni con regolamenti attuativi per l'esercizio dell'attività medesima.

L'articolo 3 disciplina la denuncia di inizio attività.

L'articolo 4 individua specifici divieti inerenti l'attività di tatuaggio e *piercing*.

L'articolo 5 esplica le norme di vigilanza e controllo.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative cui si incorre in caso di inosservanza delle disposizioni della legge.

L'articolo 7, infine, fissa la data di entrata in vigore della legge.

#### PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Oggetto e definizioni).

- 1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.
- 2. Per tatuaggio si intendono tutte le metodiche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, sia con tecniche di scarificazione, al fine di ottenere figure e disegni indelebili e perenni.
- 3. Per piercing si intende la perforazione di parte del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni in metallo, diversi per forma e fattura.

### ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing)

- 1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell'esercizio della attività di cui all'articolo 1, per garantire la salute dei cittadini, nonché corsi di formazione e qualificazione obbligatori da tenere a livello regionale al fine di assicurare la qualificazione degli operatori che effettuano tatuaggi o piercing.
- 2. I corsi di cui al comma 1 devono prevedere elementi cognitivi di fisiologia umana e patologia generale, la conoscenza delle norme igienico-sanitarie relative agli ambienti in cui si pratica l'attività, all'uso di strumenti appropriati e di sostanze

sterili, nonché alle modalità di smaltimento dei rifiuti, la conoscenza dell'uso dei coloranti, dei metalli e delle possibili reazioni allergiche.

- 3. Le regioni, entro quattro mesi dall'emanazione delle linee guida di cui al comma 1 provvedono a disciplinare i corsi di cui al medesimo comma 1, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato finale che abilita all'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing*.
- 4. Le regioni provvedono, altresì, ad istituire appositi corsi di aggiornamento obbligatori e a definire, con proprio regolamento, i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. Il regolamento regionale disciplina, altresì, le procedure per l'inizio dell'attività, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

#### ART. 3.

#### (Denuncia di inizio attività)

1. Chiunque intende esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing* presenta al comune nel quale intende avviare la propria attività, denuncia attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente legge, al regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 e ai regolamenti comunali di attuazione.

#### ART. 4.

#### (Divieti).

- 1. È vietato eseguite tatuaggi e *piercing* sui minori di 18 anni senza il consenso dei genitori o del tutore.
- 2. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti del corpo dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
- 3. È vietato esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing* in forma ambulante.

4. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* senza il possesso dei requisiti formativi e dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, previsti dall'articolo 2.

#### Art. 5.

### (Vigilanza e controlli).

- 1. Le aziende sanitarie locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
- 2. Qualora a seguito dei controlli di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali accertino carenze dei requisiti igienico-sanitari indicano gli adeguamenti necessari per il ripristino dei requisiti medesimi. Nel caso di carenze gravi le aziende sanitarie locali dispongono la sospensione delle attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le procedure stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dai regolamenti comunali di attuazione.
- 3. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 2 il sindaco dispone la chiusura dell'attività.

#### Art. 6.

#### (Sanzioni).

- 1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* senza aver provveduto alla denuncia di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
- 2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
- 3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* senza il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 è punito con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.

- 4. Chiunque esegue tatuaggi o *piercing* ai minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.
- 5. Nei casi di applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il sindaco dispone la chiusura dell'attività.
- 6. Chiunque esegue tatuaggi o *piercing* nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 7.000 euro.
- 7. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* in forma ambulante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
- 8. Per procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali in materia.

#### Art. 7.

## (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

